



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

(ai sensi dei commi 639 e segg. della Legge 147 del 27 dicembre 2013)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2023

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 1 BIS - ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	3
ART. 1 TER - PRESUPPOSTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	4
ART. 3 - SOGGETTO	4
ART. 3 BIS - SOGGETTI PASSIVI.....	4
ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	6
ART. 7- PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	7
ART. 8 BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO.....	8
ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	9
ART. 12 - PIANO FINANZIARIO	10
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	11
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	11
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	13
ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	14
ART. 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ART. 23 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	15
ART. 24 - ALTRE AGEVOLAZIONI.....	15
ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI	15
ART. 26 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	15
ART. 27 - TRIBUTO GIORNALIERO	16
ART. 28 - TRIBUTO PROVINCIALE	16
ART. 29 - RISCOSSIONE.....	16
ART. 30 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	18
ART. 30 BIS - RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI	22
ART. 30 TER - <i>RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI</i>	23
ART. 31 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	25
ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	25
ART. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	26
ART. 34 - SANZIONI ED INTERESSI	27
ART. 35 - IMPORTI MINIMI	27
ART. 36 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI	27
ART. 36 BIS – RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI	27
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
ART. 38 - NORMA DI RINVIO	29
ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	29

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI prevista dalla Legge 147 del 27/12/2013, art. 1 dal comma 641 e seguenti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 1 BIS - ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dalle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 443/2019, *n. 444/2019 e 15/2022* di ARERA e s.m.i. nonché dal D.Lgs. 116/2020.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 1 TER - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare per i rifiuti urbani si intendono i rifiuti così come definiti all'Art. 1 comma 9 del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato l'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana.

ART. 3 - SOGGETTO

1. Il Comune, quale soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 BIS - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e/o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc. che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7- PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 30%;

- f) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - h) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - i) laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - j) produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - k) lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a riciclo i rifiuti urbani non pericolosi, la tassa, limitatamente alla quota variabile, è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:

- 5%, nel caso di recupero sino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 10%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 15%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 20%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
1. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. La dimostrazione dell'avvenuto smaltimento in proprio avviene mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero stesso.
2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui alla tabella 4/a del D.P.R. 158/99 e stabilito dall'Ente, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 28 febbraio dell'anno successivo.

3. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. La percentuale di riduzione è fissata con Delibera di Giunta Comunale a valere per l'annualità oggetto di deliberazione ed in assenza di deliberazione si intendono prorogate le percentuali di riduzione fissate per l'anno precedente.

ART. 8 BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 2 (due) anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. A decorrere dall'anno 2023, per le finalità di cui al comma 2, le utenze non domestiche, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, devono presentare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

In mancanza della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
 - a) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di: degenze presso

- casa di cura e di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore a sei mesi;
- b) soggetto che svolge attività di volontariato, di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
2. Alle utenze domestiche non residenti, intendendosi come tali quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, si applica lo schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti considerando ai fini della composizione del nucleo un numero di occupanti pari a:
- a) superficie fino a mq. 45 numero componenti 1
 - b) superficie fino a mq. 60 numero componenti 2
 - c) superficie fino a mq. 75 numero componenti 3
 - d) superficie oltre mq. 75 numero componenti 4
3. Per le utenze domestiche non residenti, non si applica lo schema tariffario presuntivo di cui al precedente capoverso, qualora sia diversamente dimostrato, mediante stato di famiglia del comune di residenza ovvero autocertificazione, un numero diverso di persone componenti il nucleo familiare. In questa ipotesi il numero delle persone da computarsi per il calcolo della tariffa è dato dal totale delle persone iscritte nello stato di famiglia presentato dal contribuente non residente.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invio di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, può procedere d'ufficio a registrare le variazioni del numero dei componenti residenti e non avvalendosi delle informazioni detenute dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato e non dovuto.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo; di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 2% della tariffa variabile commisurata ai giorni di mancato svolgimento del servizio.

ART. 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi dei tributi.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Alla riduzione anzidetta si applicano le norme di attuazione prevista dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2006

ART. 23 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sulla parte variabile della tariffa, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

ART. 24 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere concesse agevolazioni e/o riduzioni sul tributo comunale specificatamente previste dal Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche, a seguito di gravi eventi di natura straordinaria nonché a seguito di criteri e modalità stabilite da ARERA.

ART. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 26 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 24 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 29 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 riservandosi la possibilità di modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso, quale il *PAGOPA*, o di pagamento interbancari e postali. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è quindi garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione ai sensi dell'art. 24 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
2. Qualora il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, preveda una sola modalità di pagamento onerosa, quale il *PAGOPA*, non potrà essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
4. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
5. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
6. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, provvede ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
7. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, allega i relativi bollettini al documento di riscossione.
8. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali ai sensi del precedente comma 7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
11. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
12. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di versamento delle rate TARI possono essere sospese o differite quando si verificano gravi calamità naturali o particolari

situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 30 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di (90) giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento
- d. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica e i suoi recapiti;
- e. indirizzo di ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località comprensivo di numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero dell'interno ove esistente,
- f. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente Regolamento;
- h. destinazione d'uso dei singoli locali;

- i. numero degli occupanti i locali dichiarato il quale, per i residenti nel Comune di Buttiglieria Alta, non può essere inferiore a quello risultante dallo stato anagrafico;
- j. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- k. data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- l. nominativo del precedente occupante e del proprietario dell'immobile, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto.
- m. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- n. la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- o. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e i suoi recapiti;
 - c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. indirizzo di ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località comprensivo di numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero dell'interno ove esistente,
 - e. superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - f. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - g. data di inizio del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - h. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - i. il nominativo del precedente occupante e del proprietario dell'immobile, in caso di inizio occupazione qualora sia noto;
 - j. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - k. la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - l. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e/o online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.

7. La dichiarazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - g) il nominativo del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - h) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
8. Le dichiarazioni previste dal presente articolo assumono anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli art. 6 e 10 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
9. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente.
10. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
11. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione ha effetto dal giorno stesso.
12. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati, sorge obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 1.
13. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente, entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione.
14. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al comma 13, la tassa resta dovuta a carico dell'inadempiente fino al giorno della dichiarazione medesima. La tari non è dovuta a far data dall'effettiva cessazione nel solo caso in cui il contribuente dimostri di non avere continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
15. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
16. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/di modifica dell'intestazione della posizione fiscale entro il termine previsto dal comma 6

17. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
18. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, può essere ritenuta valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
19. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente, rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite posta elettronica, nel giorno del suo ricevimento.
20. I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale e Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 12.
21. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.
22. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 13 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.
23. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
24. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
25. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 23, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
26. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TIA/ TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 30 BIS - RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetto sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente, formula, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. Il tempo di risposta alle richieste è, di norma, di 30 (trenta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione), mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
3. La risposta della richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio contiene:
 - a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione, di cessazione del servizio);
 - b) il codice utente ed il codice utenza (intestazione dell'utenza) per la richiesta di attivazione;
 - c) la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione o cessazione).
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel TQRIF, all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente, rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione/variazione/cessazione del servizio. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente, comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la T.A.R.I., di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviata al contribuente.
5. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, fa riferimento a fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, ovvero l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

ART. 30 TER - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 10, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso di pagamento bonario di cui all'articolo.
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi, provvedimenti amministrativi, regolamenti, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio. Per richiesta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale il contribuente esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni.
4. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, predispone specifica modulistica, disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dal sito web dello stesso e del Comune. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;
 - c) il nome, il cognome ed il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo ed il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dallo stesso, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.
6. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, invia la risposta motivata ai richiedenti, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

7. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante in Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
8. Le risposte di cui al comma 6 sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e pertanto in seguenti contenuti minimi, comuni alle tre tipologie di richiesta:
 - il riferimento al reclamo scritto, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
9. Nel caso reclamo scritto, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - le descrizioni e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
10. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel precedente comma 8:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
11. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta negativa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg. 60 dalla sua notifica innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del rifiuto.
12. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
13. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, si demanda a quanto stabilito in proposito dall'ETC, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF.
14. Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto ad inoltrare tempestivamente la richiesta/reclamo al gestore competente.

ART. 31 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi previsti dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune e/o Soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva, in ossequio al termine previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006. Previa istruttoria delle istanze da parte del Soggetto incaricato della gestione della TARI, il Comune procede alla liquidazione al contribuente dell'importo erroneamente versato attraverso:
 - a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a € 50,00 (Euro cinquanta/00), previa comunicazione scritta al Comune e autorizzazione dello stesso.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quel credito, per lo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati nel presente regolamento (art. 35).

ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di

riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o strumenti elettronici quali PAGO PA.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 35 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, è inferiore ad Euro 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Nel computo del limite si considera la sola imposta.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importo annuale dovuto pari o inferiori a Euro 12,00 (dodici).

ART. 36 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Le modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento avverrà secondo il comma 796 della Legge 160/2019.

ART. 36 BIS – RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI

1. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento bonari, su apposita richiesta scritta degli utenti, nei seguenti casi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
 4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
 6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del GDPR 2016/679.
2. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
3. Il trattamento dei dati come previsto dal Regolamento 679/2016/UE viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
5. Secondo quanto disposto dal Regolamento 679/2016/UE ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
6. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

ART. 38 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, nonché il D.L. 124/2019 e la L. 160/2019.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di approvazione delle medesime nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. Si applicano altresì i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie
12 Banche, istituti di credito e studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club